

Segreteria Generale

Prot. n. 597/A11
Roma, 24 settembre 2020

Ai Componenti del Consiglio Generale
Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Aziendali
Ai Referenti Aziendali
LORO SEDI

OGGETTO: Delibera Corte dei Conti 115/2020 in materia di buono pasto per i lavoratori agili

Carissimi,

la Corte dei Conti - Sezione regionale Lombardia - ha adottato la delibera n. 115/2020 in risposta al quesito della Regione Lombardia circa la legittimità dell'erogazione del buono pasto ai lavoratori pubblici che, attualmente, svolgono la loro prestazione in modalità agile.

La Corte dei Conti ritiene il parere inammissibile poiché la propria funzione consultiva risulta legislativamente circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non può implicare, come nel caso di specie, una funzione interpretativa di specifiche disposizioni contrattuali.

Nello specifico, la Corte, pur non pronunciandosi espressamente sulla legittimità dell'erogazione del buono pasto ai lavoratori in *smart working*, **ribadisce il fondamentale principio di parità di trattamento del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ovvero il diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.**

La Corte, inoltre, nel confermare che il buono pasto è materia regolamentata dalle norme del CCNL e, quindi, esclusa dal perimetro della funzione consultiva della magistratura contabile, conferma che la prestazione di lavoro in modalità agile è assoggettata alla disciplina degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai vigenti CCNL e che, pertanto, vengono in rilievo alcuni aspetti di esclusiva competenza della fonte contrattuale.

Per tali motivi, infatti, rimette la questione interpretativa all'Aran in quanto unico soggetto titolato a svolgere una funzione di assistenza alle Amministrazioni pubbliche espletabile anche attraverso la produzione di orientamenti applicativi delle norme contrattuali.

A tal riguardo si precisa che l'Aran già con nota Prot. Em.0002689/2020 in risposta alla richiesta di parere da parte di un'amministrazione universitaria aveva concluso *"di rivolgere il quesito al Dipartimento Funzione Pubblica, quale organo istituzionalmente competente"*.

Successivamente con circolare n.2/2020 la Ministra per la Pubblica Amministrazione, aveva chiarito che ogni decisione in merito doveva essere assunta autonomamente della singole Istituzioni, previo confronto con le parti sociali.

Si sottolinea, inoltre, che nella citata delibera, la Corte dei Conti conferma, nella sostanza, la validità dell'indirizzo operativo sancito da ultimo nel Protocollo quadro per il rientro in sicurezza siglato il 24 luglio laddove è espressamente previsto che *"nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, le amministrazioni attivino il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale vigente (...) anche prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile"*.

E' opportuno ricordare, infatti, che il lavoro agile implementato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ed ancora in atto in deroga alle disposizioni legislative vigenti, per contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, si sostanzia nella quasi totalità delle Amministrazioni in una mera traslazione della postazione di lavoro dal luogo di lavoro abituale ad altro luogo esterno (la dimora del lavoratore), con il medesimo contenuto organizzativo e prestazionale e con l'osservanza di tutti gli obblighi lavorativi previsti per il lavoro in presenza.

Si invitano, pertanto, le Strutture Sindacali territoriali che non abbiano già provveduto a richiedere l'apertura del confronto con le Amministrazioni al fine di garantire l'erogazione dei buoni pasto anche a quei lavoratori ai quali fino ad oggi è stato negato un importante beneficio non solo di carattere economico, ricordando alle Amministrazioni stesse che l'assunzione delle decisioni è competenza esclusiva delle medesime previo confronto con le parti sociali e che tale decisione non può essere condizionata da interventi o pareri di taluni revisori dei conti, in certi casi nemmeno richiesti, che dovrebbero assumere la medesima nel merito una posizione analoga a quella delle Corte dei Conti - Sezione regionale Lombardia.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco De Simone Sorrentino)

